

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 279/44/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente Lu. S.p.a., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dai Dott. Leonardo Fedrini e Renato Bianco, ha proposto tempestivo ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso, a seguito di P.V.C., dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 e notificato alla ricorrente in data 26/11/2009 con il quale veniva effettuata, per l'anno 2004, la seguente rettifica ai fini Ires

- Svalutazione fiscalmente indeducibile della partecipazione detenuta nella società Servola S.p.a. per Euro 5.254.281,00= con conseguente riduzione della perdita Ires dichiarata da euro 99.464.293,00= a Euro 94.210.012,00=.

L'avviso di accertamento fa seguito ad un P.V.C. dal quale è emerso che, nell'esercizio 2004, la società ha indebitamente dedotto una svalutazione nella partecipazione Servola Spa per Euro 5.254.281.

Secondo l'Ufficio tale componente negativa di reddito è stata conseguita nell'ambito di un'operazione elusiva. L'Ufficio fa presente che al 31 dicembre 2001 la società ricorrente deteneva il 99,92% del capitale sociale della Servola Spa e vantava dei crediti verso quest'ultima per Euro 140.266.000,00=.

Nel maggio 2002 cedeva l'intera partecipazione alla propria controllata Lu. Holland BV, ed al 31.12.2002 la Lu. Spa vantava solo cospicui crediti nei confronti della Servola Spa.

Il 20.06.2003 la ricorrente riacquista 1000 azioni della Servola Spa pari allo 0.007% del capitale sociale. In data 26.06.2003 i soci della Servola Spa deliberavano di ridurre le perdite societarie di Euro 92.591.215,00= mediante l'utilizzo di riserve disponibili per Euro 3.638.189=, azzeramento del capitale sociale per Euro 66.300.000,00= e la rinuncia da parte della Lu. Spa al credito vantato verso la stessa per un importo di Euro 22.653.026,00= e contestuale sottoscrizione da parte di Lu. Spa di Euro 35.000.000= per l'aumento del capitale sociale incrementando così la propria partecipazione. In data 22.12.2003 la ricorrente acquista le azioni detenute dalla Lu. Holland BV nella Servola, arrivando così a detenere l'intera partecipazione nel capitale di quest'ultima. A fine esercizio 2003 la società ricorrente effettuava la svalutazione della partecipazione detenuta nella Servola S.p.a. portando in deduzione ai fini fiscali la quota consentita di Euro 5.254.281,00= pari ad 1/5 della svalutazione complessiva di Euro 26.271.407,00=. L'Ufficio riprende nell'accertamento i rilievi contenuti nel P.V.C. circa la natura elusiva delle operazioni poste in essere da Lu. Spa in quanto essa sarebbe entrata in possesso della partecipazione in Servola al solo fine di poter rinunciare al credito vantato verso la società, portare fiscalmente detta rinuncia ad incremento del costo della partecipazione e provvedere poi alla svalutazione della partecipazione stessa così incrementatasi. Diversamente continua l'Ufficio, se la Lu. spa non fosse diventata azionista di Servola Spa non avrebbe potuto ottenere agevolazioni fiscali, con riferimento a detto credito a motivo della carenza dei requisiti necessari ai fini della deducibilità delle perdite sui crediti.

L'Ufficio sostiene che la copertura della perdite di Servola Spa avrebbe dovuto effettuarla la Lu. Holland BV senza coinvolgimento della capogruppo italiana, con la conseguenza che l'operazione di qua rientra nell'alveo di quelle previste dall'art. 37 bis lettera ff e. 3 DPR 600/73.

In conclusione l'Ufficio chiede la conferma dell'atto impugnato, con rigetto del ricorso e condanna della parte ricorrente alle spese di causa.

La parte ricorrente contesta tale ricostruzione, precisando che la Lu. Holland BV non aveva le risorse per ricapitalizzare Servola Spa, nè la Lu. spa aveva risorse disponibili per finanziare Lu. Holland e consentire a quest'ultima di intervenire su Servola in quanto tutte le risorse disponibili del gruppo erano destinate al rimborso dei bond di 300 milioni di euro Lu. Holland in scadenza nel luglio 2003. Da qui la necessità di ricapitalizzare Servola attraverso la rinuncia a crediti da parte di Lu. Spa, unica società del gruppo in grado di sopportare l'onere evitando un esborso di liquidità. Non si tratta quindi di operazione elusiva, bensì di un piano di salvataggio del gruppo in un momento di grave difficoltà economica e tutelare il patrimonio aziendale anche in previsione di eventuali procedure concorsuali.

Parte ricorrente chiede di annullare il recupero contestato nell'avviso in esame in quanto fondato su rilievo illegittimo, errato ed inconsistente, con vittoria delle spese di lite.

Con memoria depositata agli atti, parte ricorrente informa che per l'anno 2003 la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha respinto l'appello dell'Agenzia contro la decisione della C.T.P. di Milano favorevole alla Lu. per la stessa ripresa effettuata dall'Ufficio per l'anno 2003; la sentenza della C.T.R., che è passata in giudicato, conferma la deducibilità della quota di svalutazione della partecipazione in Servola S.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione letti gli atti, sentite le precisazioni delle parti, ritiene fondate le ragioni della parte ricorrente e quindi ritiene di accogliere il ricorso.

Secondo il Collegio, le presunte elusioni ex art. 37 bis Dpr 600/73 sulle operazioni societarie effettuate dalla parte ricorrente sul rilievo operato non trovano fondamento per carenza di riscontri oggettivi.

Alla luce delle varie pronunce emessa dalla Suprema Corte, è pacifico che la norma antielusiva in questione, il DPR n. 600 del 1973, art. 37 bis applicato dall'Ufficio nella vicenda che interessa, richiede per la sua applicazione l'uso di uno strumento giuridico legittimo usato impropriamente, ossia non sorretto da idonee valutazioni di carattere economico, che prescindano dal profilo fiscale, ma che consenta di eludere l'applicazione di un regime fiscale proprio dell'operazione presupposto di imposta. In sintesi è come se l'ordinamento fiscale non intenda premiare scelte imprenditoriali che non siano determinate da valutazioni di economia sostanziale e, di conseguenza tende a riportare sotto il regime della disciplina fiscale comune una operazione che a tale regime è stata sottratta senza ragione.

Riportando il tutto nell'ambito del processo tributario va ribadito il rispetto del principio generale dell'onere della prova- ex art. 2697 c.c. per cui è obbligo dell'Amministrazione finanziaria di provare il disegno elusivo e l'indebito vantaggio fiscale, mentre è onere del contribuente di opporre l'esistenza di ragioni economiche che giustifichino le operazioni contestate. (Cass. 1465/2009).

Tra l'altro le motivazioni precise di parte ricorrente fanno ritenere corrette (sulla base di valide ragioni economiche, previsioni contrattuali, nuova gestione societaria, crisi di liquidità, scadenza contrattuale, possibilità di evitare fallimenti, breve tempistica ecc.) tutte le operazioni poste in essere dalla capogruppo Lu. Spa.

In buona sostanza e per concludere, secondo il Collegio, per confutare tali operazioni sul piano tributario, non è sufficiente un mero richiamo alla norma antielusiva, dovendo l'Ufficio accertatore produrre prove più consistenti.

Tale impostazione è stata anche condivisa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano Sez. 24, sentenza n. 101/24/10, che ha confermato la deducibilità della quota di svalutazione della partecipazione Servola S.p.a. per la stessa ripresa effettuata dall'Ufficio per l'anno 2003 (sentenza passata in giudicato).

Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate a favore di parte ricorrente in Euro 1.000,00=.

La Commissione,

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Pone a carico dell'A.F. le spese di lite liquidate in Euro 1.000,00=.